



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Chamois Commune de Chamois

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

ANNO 2021
N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ED ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE AREE DESTINATE AI MERCATI - LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di MAGGIO alle ore quindici e minuti trenta nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. PUCCI Lorenzo Mario nella sua qualità di Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. ARTAZ Roberto.

Sono intervenuti nella seduta:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PUCCI Lorenzo Mario	Sindaco	Presente
TORTA Mauro	Vice Sindaco	Presente
BRUNELLO Yuri	Consigliere	Assente
CASAROTTI Antonio Luca	Consigliere	Presente
CIALDELLA Alberto	Consigliere	Assente
GIUNTA Emanuela Giovanna	Consigliere	Presente
LANTERNA Laura	Consigliere	Presente
ORTA Piero	Consigliere	Presente
RIGOLLET Marco	Consigliere	Presente
RIGOLLET Tiziana	Consigliere	Presente
ROSSET Sara	Consigliere	Assente
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PUCCI Lorenzo Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'assemblea si chiude alle ore 17:15.

Del che si è redatto il presente Verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. ARTAZ Roberto

PUCCI Lorenzo Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 31-mag-2021 al 15-giu-2021, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 23.1.2003.

Chamois, li 31-mag-2021

Il Segretario Comunale
Dott. ARTAZ Roberto

RELAZIONE DI ESECUTIVITA'

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, li 31-mag-2021

Il Segretario Comunale
Dott. ARTAZ Roberto

OGGETTO : ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ED ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE AREE DESTINATE AI MERCATI - LEGGE 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 14 del 30/08/2001 e modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 10/07/2002, n° 44 del 27/12/2011 e n° 12 del 23/03/2015;

RICHIAMATE, inoltre:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023 e presa d'atto del D.U.P. semplificato 2021 - 2023 predisposto dalla Giunta comunale";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 02/03/2021 ad oggetto: "Assegnazione quote del bilancio 2021 - 2023 ai responsabili di uffici e servizi";

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

2

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e deliberare tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23/02/1995 con la quale veniva approvato il regolamento e la n. 38 del 27/09/1995 con la quale venivano approvate le tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n° 10 del 23/02/1995;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulle aree mercatali: non esistente;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate allegata alla presente;

RAVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

3

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del d. l. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e differito al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000, e con il "Decreto Sostegni" approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 e ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Differito al 31/05/2021 dal D.L. "proraghe" del 29/04/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il regolamento relativo al canone unico patrimoniale predisposto composto da n. 52 articoli e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

VISTO il regolamento relativo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate predisposto composto da n. 43 articoli e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del segretario comunale in ordine alla legittimità ed alla regolarità contabile del presente atto;

ATTESO che si è provveduto a richiedere al Revisore dei Conti un parere, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, comma 1 lettera b), punto 7) che prescrive l'obbligatorietà del parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-proveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Monica Meynet registrato al protocollo dell'ente al n° 1287 del 20/05/2021;

CONCLUSA la discussione sul punto, che il Segretario comunale così riassume ai sensi dell'art. 40 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale: Introduce il punto il Sindaco Lorenzo Mario Pucci. si procede poi all'illustrazione dei documenti; il Consiglio procede quindi alla votazione:

Presenti 8
Favorevoli 8
Astenuiti 0
Contrari 0

DELIBERA

1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021;
3. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 52 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale 11/1995;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale 10/1995;

5. di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021;
6. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 13 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di prendere che il suddetto regolamento interviene per la prima volta a normare la materia a livello comunale in quanto non vi è un regolamento previgente in tale campo;
8. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
9. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
10. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

5

4

